DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA RICOSTRUZIONE DEI FABBRICATI DANNEGGIATI DALLA GUERRA

Art. 6

Occupazione di urgenza delle aree espropriande

Il prefetto, su richiesta del Comune che abbia ottenuto, ai sensi del precedente art. 4, l'autorizzazione ad espropriare, ordina l'occupazione, in via d'urgenza, dei beni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il decreto del prefetto deve, a cura del Comune, essere notificato nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari interessati. Per la procedura, delle espropriazioni e per la determinazione della indennita' spettante ai proprietari si applica l'art. 9 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Versione in vigore dal 20 marzo 1958, non più in vigore dal 23 agosto 1966 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra
Estremi	Legge 11 febbraio 1958, n. 83
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-agevolare-la-ricostruzione-dei-fabbricati/art-6-occupazione-di-urgenza-delle-aree-espropriande/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it